



Cod. L1/P2
Cod. CG /ne
Circ. n. 12

Protocollo Generale (Uscita)
cnappc – aoo_generale
Prot.: 0000161
Data: 08/02/2019

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sezione B. -
Nota del Ministero della Giustizia prot. DAG n. 216279 del 31
ottobre 2018**

Si trasmette, in allegato, la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II – Ordini Professionali, a firma del Direttore Generale dott. Michele Forzati, relativa ai procedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sezione B, al fine di darne ampia diffusione presso i Consigli degli Ordini e i Consigli di Disciplina per una puntuale applicazione.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della nota del Ministero, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II - ORDINI PROFESSIONALI

Al Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori

OGGETTO: Richiesta chiarimenti normativi relativamente alla componente giudicante dei collegi di disciplina, per procedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sezione B.
Rif. prot. DAG n. 216279.E del 31 ottobre 2018.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha sottoposto a questa Direzione generale una articolata richiesta di parere, volta a chiarire preliminarmente se le disposizioni contenute nell'art. 4 del d.P.R. n. 328/2001 e nell'art. 9 del d.P.R. n. 169/2005 si debbano intendere abrogate dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 137/2012, al fine di appurare se i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sezione B dell'albo debbano essere affidati necessariamente ai collegi di disciplina costituiti da rappresentanti della sezione B e se, nel caso in cui vi siano consigli di disciplina che hanno collegi nei quali non sono presenti i rappresentanti della sezione B, i procedimenti debbano essere inviati all'ordine territorialmente più vicino nel quale sia espressa tale rappresentanza.

Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti, occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

A norma dell'art. 8, commi 7 e 11, del d.P.R. 7 agosto 2012, n.137 *“Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto”* ... *“Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”*.

Alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni normative su riprodotte, nel loro combinato disposto, emerge in modo chiaro che il d.P.R. n. 137/2012 non abbia inteso novellare compiutamente la materia e abrogare integralmente la normativa previgente, ma, anzi, abbia espressamente preservato le disposizioni pregresse in materia, salvo negli aspetti incompatibili con il nuovo assetto ordinamentale.

Al riguardo, così dispone l'art. 4 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: *“Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero*

degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento".

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, il consiglio, *"nell'esercizio della funzione disciplinare è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento"* (comma 1). *"Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica"* (comma 2) e, di conseguenza, solo *"In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A"* (comma 4).

Orbene, le previsioni previgenti relative alla modalità di composizione del consiglio di disciplina non paiono in contrasto con la riforma operata con il d.P.R. n. 137/2012, della quale, per contro, rappresentano una specificazione nel dettaglio, in forza del quale va assicurata priorità al criterio della competenza professionale – con attribuzione del giudizio disciplinare a consigli composti da appartenenti allo stesso settore dell'albo del professionista da giudicare, anche in composizione monocratica, o rivolgendosi al consiglio viciniore –, mentre soltanto in via subordinata potrà trovare utilizzo il criterio dell'ambito territoriale: si tratta, dunque, di un complesso normativo in via generale mantenuto in vigore dal citato art. 8.

Roma, 11 dicembre 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati
